



Cod. H20/P2  
Cod. AC/ac  
Circolare n.67

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 000589**  
**Data: 21/06/2022**

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consulte Regionali  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini –  
Roma, 21 e 22 luglio 2022.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la convocazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario  
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente  
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.  
Al Presidente C.N.A.P.P.C.  
Francesco Miceli  
Ai Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

Roma, 20 giugno 2022

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., Francesco Miceli, convoca la Conferenza degli Ordini che si terrà:

***Giovedì 21 e Venerdì 22 luglio 2022  
Roma, sede da definire  
e tramite collegamento a distanza***

con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Giovedì 21 luglio 2022**

Ore	10,00	Registrazione dei partecipanti
Ore	10,30	Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza Finalità della Conferenza
		Relazione del Presidente Francesco Miceli
1° Punto O.d.G.		<b>Deliberazioni del CNAPPC a seguito delle mozioni e degli emendamenti approvati nella Conferenza Nazionale Urgente del 12 maggio 2022</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattito
2° Punto O.d.G.		<b>Analisi dei rapporti politico-istituzionali tra CNAPPC e Ordini territoriali</b> Introduzione da parte dell'Ufficio di Presidenza Interventi dei Consiglieri Nazionali Interventi degli Ordini Territoriali
Ore	13,00	Light lunch

Ore 14,30	Ripresa dei Lavori
3° Punto O.d.G.	<b>Question Time</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattito
4° Punto O.d.G.	Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022 <b>40 - Gruppi di Approfondimento della CNO</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
5° Punto O.d.G.	Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022 <b>39 - Convocazione gruppi della DCR</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
6° Punto O.d.G.	Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022 <b>42 - Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
7° Punto O.d.G.	Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022 <b>41 - Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
Ore 18,00	Chiusura dei Lavori

### Venerdì 22 luglio 2022

Ore 9,00	Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30	Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza
8° Punto O.d.G.	<b>Focus sui temi urgenti</b> Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
9° Punto O.d.G.	<b>Relazioni dei Consiglieri Nazionali in merito alle Mozioni deliberate pubblicate nel Registro delle Delibere della CNO aggiornato al 13 maggio 2022</b> Dibattiti ed eventuali votazioni
10° Punto O.d.G.	<b>Relazioni dei Consiglieri Nazionali in merito alle Mozioni rinviate ai</b>

### Gruppi di lavoro il 13 maggio 2022

Dibattiti ed eventuali votazioni

11° punto O.d.G.

#### **Proseguimento o sospensione dei lavori di CNO-DCR-UdP**

Sintesi dell'Ufficio di Presidenza

Dibattito e votazione

Ore 13,00

Light lunch

Ore 14,30

Ripresa dei Lavori

12° Punto O.d.G.

Presentazione mozione rinviata dalla CNO del 13 maggio 2022

#### **35 - Proposta di modifica - Aggiornamento professionale continuo**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

13° Punto O.d.G.

Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022

#### **43 - Adempimenti degli Ordini - Considerazioni e proposte**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

14° Punto O.d.G.

Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022

#### **44 - Decreto Legge "Aiuti" n. 50 del 17.05.2022**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

15° Punto O.d.G.

Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022

#### **45 - Disegno di legge "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

16° Punto O.d.G.

Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022

#### **46 - Presunta gratuità per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

17° Punto O.d.G.

Presentazione mozione esposta in DCR il 16 giugno 2022

#### **47 - Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio**

Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali

Dibattiti ed eventuali votazioni

18° Punto O.d.G.

**Free Time**

Ore 16,30

Chiusura dei Lavori

### Precisazioni inerenti alle giornate del 21 e 22 luglio 2022



- Informazioni logistiche, dati tecnici e modulo di adesione saranno trasmessi prima possibile.
- In allegato sono riportati i testi delle mozioni in trattazione che si riterranno approvate con il raggiungimento di voti favorevoli pari al 50% +1 degli aventi diritto; tali testi sono altresì pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>.
- Il report della DCR preparatoria alla Conferenza Nazionale in oggetto sarà pubblicato prima possibile al medesimo indirizzo <https://app.box.com/v/architetti>.
- Gli emendamenti alle mozioni ed i quesiti al Consiglio Nazionale per il Question Time dovranno pervenire all'indirizzo [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it) **entro le ore 12 del 14/07/2022**.
- Al termine della discussione di ogni mozione, sulla base di quanto emerso, sarà valutato se procedere alla votazione della mozione stessa oppure se rimandare l'argomento all'ulteriore approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro.
- Le numerose votazioni previste si effettueranno ai sensi del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini.
- Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del DL 18/2020, il voto deve comunque essere espresso dal Presidente o da suo delegato esclusivamente in forma palese anche per chi è collegato a distanza.

Cordialmente  
L'Ufficio di Presidenza

*Marina Giorgi*

*Vittorio Lanciani*

*Daniele Pezzali*



**PROPOSTA DI MODIFICA****Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA</b>
<p><b>PREMESSE</b></p> <p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>	<p><b>PREMESSE</b></p> <p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>
<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b></p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b></p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p><b>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire);</b>  <b>L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</b></p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p> <p>j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p>possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>
<p><b>2. DEFINIZIONI</b>            Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. attività formative;</li> <li>b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</li> <li>c. corsi abilitanti;</li> <li>d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</li> <li>e. credito formativo professionale;</li> <li>f. curriculum individuale della formazione;</li> <li>g. deontologia e discipline ordinistiche;</li> <li>h. dottorato di ricerca;</li> <li>i. evento formativo autorizzato;</li> <li>l. formazione a distanza sincrona e asincrona;</li> <li>m. master universitario di I e II livello;</li> <li>n. percorso formativo convenzionato;</li> <li>o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</li> <li>p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</li> <li>q. soggetto proponente;</li> <li>r. soggetto/ente terzo;</li> <li>s. altre attività</li> </ul>	<p><b>2. DEFINIZIONI</b>            Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. attività formative;</li> <li>b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</li> <li>c. corsi abilitanti;</li> <li>d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</li> <li>e. credito formativo professionale;</li> <li>f. curriculum individuale della formazione;</li> <li>g. deontologia e discipline ordinistiche;</li> <li>h. dottorato di ricerca;</li> <li>i. evento formativo autorizzato;</li> <li>l. formazione a distanza sincrona e asincrona;</li> <li>m. master universitario di I e II livello;</li> <li>n. percorso formativo convenzionato;</li> <li>o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</li> <li>p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</li> <li>q. soggetto proponente;</li> <li>r. soggetto/ente terzo;</li> <li>s. altre attività</li> </ul>
<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b>            Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. architettura;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. deontologia e discipline ordinistiche;</li> <li>4. paesaggio;</li> <li>5. conservazione;</li> <li>6. pianificazione.</li> </ul> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione</p>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b>            Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>1. — architettura;</del></li> <li><del>2. — gestione della professione;</del></li> <li><del>3. — deontologia e discipline ordinistiche;</del></li> <li><del>4. — paesaggio;</del></li> <li><del>5. — conservazione;</del></li> <li><del>6. — pianificazione.</del></li> </ul> <p>A) Architettura – che comprende i seguenti sub-percorsi:</p> <p>a1) Professione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>a2) Tecnologia e strutture  a3) Sicurezza e accessibilità  a4) Sostenibilità  a5) Valutazione e Certificazione  a6) Storia e critica  a7) BIM  a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali  a9) Innovazione e brevetti  a10) OAR istituzionale  B) Pianificazione  C) Paesaggio  D) Restauro e Conservazione  E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>
<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.  Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.  Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.  Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.  Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.  Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui <del>12</del> 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.  <del>Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</del></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p><del>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</del> L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP <del>(eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</del></p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con <del>facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere</del> il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>
<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>• nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>	<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata <del>superiore</del> pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. <b>Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso.</b> Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>• nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>
<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</li> <li>b. la durata dell'evento;</li> <li>c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</li> <li>d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</li> <li>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</li> <li>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla</li> </ol>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</li> <li>b. la durata dell'evento;</li> <li>c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</li> <li>d. <del>le modalità di trattazione degli argomenti,</del> <b>ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti, deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi, incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto</b></li> </ol>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</li> </ol> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p>	<p><del>uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</del></p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sia prevista <del>dibattito e/o</del> formulazione di quesiti <b>da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori;</b></li> <li>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</li> </ol> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p>
<b>5.2.1 - Formazione a distanza asincrona</b>	<b>5.2.1 - Formazione a distanza asincrona</b>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. <del>Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</del></p>
<p><b>5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</b> Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>	<p><b>5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</b> Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>
<p><b>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni</b> Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie or- dinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>	<p><b>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni</b> Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>
<p><b>5.4 - Altre attività</b> Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e): a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC,</p>	<p><b>5.4 - Altre attività</b> Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio <del>formativo</del> più di <del>15</del> 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), <del>f), g), h)</del>: a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p>	<p>sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: <del>1</del> 2 CFP per ogni articolo (<b>articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale</b>), <del>2</del> 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (<b>a cura di un editore, con codice ISBN</b>);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;</p> <p><b>g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione:</b>  - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione;  - attività dei CTU al Tribunale;  - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL;</p> <p><b>h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione).</b></p> <p><b>k. brevetti nell'ambito dell'architettura;</b></p> <p><b>l. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</b></p> <p><b>Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini</b></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b>            Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p>	<p>territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p> <p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b>  <del>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</del>            E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>
<p><b>5.6 - Dipendenti privati</b>            In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>	<p><b>5.6 - Dipendenti privati</b>  <del>In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</del>            E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>
<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b></p>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b></p>
<p><b>6.1 Aspetti generali</b>            I soggetti che possono iscriverne le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:            1. Il CNAPPC            2. Gli Ordini territoriali            3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.            L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	<p><b>6.1 Aspetti generali</b>            I soggetti che possono iscriverne le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:            1. Il CNAPPC            2. Gli Ordini territoriali            3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.            L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.</li> </ol> <p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dell'istanza;</li> <li>• i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>• i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p> <p>Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli</p>	<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. <del>e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza</del> Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.</li> </ol> <p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dell'istanza;</li> <li>• i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>• i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p> <p>Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p><del>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono</del></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.</p>	<p><del>ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.</del></p>
<p><b>6.2 Eventi formativi organizzati dagli Ordini</b> È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.</p>	<p><b>6.2 Eventi formativi organizzati dagli Ordini</b> È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.</p>
<p>6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</p>	<p>6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi, <b>nonché delle modalità e delle procedure erogative e di verifica degli stessi.</b> Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</p>
<p>6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>	<p>6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>
<p>6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>	<p>6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>
<p>6.2.4 - Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	<p>6.2.4 - Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<b>6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC</b>	<b>6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC</b>
6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.	6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.
6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.	6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.
6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma <a href="http://www.awn.it">www awn it</a> .	6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma <a href="http://www.awn.it">www awn it</a> .
6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.	6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.
6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.	6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.
6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei	6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.	meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.
6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.	6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.
6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.	6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.
6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.
6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; <del>la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.</del>
6.3.11 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo”.	6.3.11 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo”.
<b>6.4 - Norme comuni</b>	<b>6.4 - Norme comuni</b>
6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.	6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.	La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.
6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.
6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici pre- vedano condizioni diverse.	6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.
6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.	6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.
<p><b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero</b></p> <p>È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p> <p>Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.</p> <p>L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, Il comma lett. g) del Regolamento.</p>	<p><b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero</b></p> <p>È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p> <p>Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.</p> <p>L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, Il comma lett. g) del Regolamento.</p>
<p><b>6.6 - Validazione attività formativa a posteriori</b></p> <p>Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>	<p><b>6.6 - Validazione attività formativa a posteriori</b></p> <p>Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico</b> Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;</li> <li>• le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);</li> <li>• le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria);</li> <li>• le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.</li> </ul> <p>L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.</p> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.</p> <p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in</li> </ul>	<p><b>6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico</b> Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;</li> <li>• le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);</li> <li>• le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria);</li> <li>• le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2</li> <li>• <b>attività professionali, come specificate nel punto 5.4.</b></li> </ul> <p>L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.</p> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.</p> <p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche);</li> <li>corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;</li> <li>corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente.</li> </ul> <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);</li> <li><del>attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche);</del></li> <li>corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;</li> <li><del>corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente.</del></li> </ul> <p><del>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</del></p> <p><del>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</del></p>
<p><b>7. ESONERI</b></p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;</p> <p>b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;</p>	<p><b>7. ESONERI</b></p> <p><del>Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso.</del></p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;</p> <p>b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>• non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).</li> </ul> <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;</li> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);</li> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla</li> </ul>	<p>c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>• non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).</li> </ul> <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;</li> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);</li> <li>• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla</li> </ul>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p> <p>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>	<p>piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p> <p>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>
<p><b>8. SANZIONI</b></p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.</p> <p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p><b>8. SANZIONI</b></p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. <del>Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.</del></p> <p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>
<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC);</li> <li>• registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;</li> <li>• comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;</li> </ul>	<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa.</li> <li><del>• attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC);</del></li> <li><del>• registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;</del></li> </ul>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><del>comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;</del></li> <li><del>comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</del></li> </ul>
<p><b>9.1 - Curriculum individuale della formazione</b>  Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.  È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	<p><b>9.1 - Curriculum individuale della formazione</b>  Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.  È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>
<p><b>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b>  Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.  La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.  La Commissione rimane in carica un anno.  Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.  L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p><b>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b>  Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.  La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.  La Commissione rimane in carica un anno.  Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.  L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>
<p><b>11. DISCIPLINA TRANSITORIA</b>  Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Le presenti Linee Guida si applicano</p>	<p><b>11. DISCIPLINA TRANSITORIA</b>  Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Le presenti Linee Guida si applicano</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA</b>
<p>solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022.</p> <p>In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>	<p>solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022.</p> <p>In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA

Ordine di FROSINONE

## Tema:

### CONVOCAZIONE GRUPPI DELLA DCR

I Gruppi che l'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale hanno il compito di perfezionare i testi dei documenti che la Conferenza Nazionale degli Ordini ha intenzione di trattare e proporre; la loro attività è quindi essenziale ai fini del buon esito dell'attività della Conferenza stessa.

## Analisi delle Criticità:

Sono emerse delle difficoltà da parte dell'Ufficio di Presidenza per procedere alla convocazione dei Gruppi, che deve necessariamente coinvolgere sia il Consigliere Nazionale Delegato al tema da trattare, sia per il lato operativo la segreteria del Dipartimento Interni. Poiché il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede all'Art. 13 che il CNAPPC fornisca il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza, quest'ultimo ha provveduto ad inoltrare la richiesta al CNAPPC prima senza avere risposta successivamente riscontrando difficoltà generiche.

## Riferimenti normativi

Il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini organizza i rapporti tra gli Ordini territoriali ed il CNAPPC, L'Ufficio di Presidenza è lo strumento operativo della Conferenza che si avvale della Delegazione Consultiva a base Regionale, quindi all'interno di questo quadro i Gruppi della DCR sono in realtà i Gruppi della CNO: la loro convocazione è atto dovuto altrimenti si mettono di fatto in discussione i rapporti tra CNAPPC e CNO e la effettiva volontà di affrontare insieme le problematiche che assillano la professione.

Sembra del tutto evidente che non è praticabile l'uso di casella di posta elettronica che faccia riferimento ai singoli presidenti eletti nell'Ufficio di Presidenza, in quanto da un lato non porterebbe a conoscenza del CNAPPC dell'attività proposta, dall'altro porterebbe parte della discussione della Conferenza nazionale degli Ordini al di fuori del rapporto di convergenza espresso e promosso dal Regolamento tra CNAPPC e CNO, di fatto inibendone l'attuazione.

L'inerzia del CNAPPC nel risolvere il fatto da un punto di vista puramente tecnico, sposta l'attenzione esclusivamente sul piano politico dei rapporti istituzionali tra le due massime espressioni del sistema ordinistico: da un lato la rappresentanza nazionale che ha il compito di coordinamento dall'altro la rappresentanza territoriale che svolge nel proprio ambito di competenza il proprio ruolo politico.

## Proposte risolutive:

La Conferenza Nazionale degli Ordini, in attuazione dell'Art. 13 Comma 1 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, **impegna** il CNAPPC ad utilizzare la casella mail [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it) o in alternativa a predisporre una nuova [udp@cnappc.it](mailto:udp@cnappc.it) per le convocazioni dei Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini da gestire esclusivamente attraverso la segreteria del Dipartimento Interni.



Spett.le  
**CNAPPC**  
Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 ROMA

[interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it)

Prot. 0000639

Teramo, 13/06/2022

**Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA**

### **Tema:**

#### **Gruppi di Approfondimento della CNO**

Distinzione dei ruoli dei Gruppi di Lavoro del CNAPPC così come definiti nel Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi approvato dal CNAPPC in data 3 aprile 2017 ed i Gruppi di Lavoro che l'Ufficio di Presidenza può istituire all'interno della DCR e quindi della CNO

### **Analisi delle Criticità:**

Il vigente Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede da un lato la costituzione da parte del CNAPPC di Gruppi di Lavoro da cui definire Gruppi Operativi, dall'altro prevede anche la costituzione dei Gruppi di Lavoro della DCR, non chiarendo a sufficienza se si tratta degli stessi Gruppi di Lavoro e se hanno le stesse finalità. Al fine di sgombrare il campo da ogni ambiguità, vista comunque la necessità da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini di approfondire temi utili alla propria attività di indirizzo al CNAPPC, ferma restando la esclusiva competenza del CNAPPC di determinare l'organizzazione dei Gruppi di Lavoro si rende necessario chiarire il ruolo e la natura dei Gruppi della CNO distinguendoli dai Gruppi del CNAPPC

## Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini vigente

Art.11 Comma 2

*“L’Ufficio di Presidenza può organizzare all’interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”*

## Proposte risolutive:

L’Art. 11 Comma 2 viene così rideterminato:

**“L’Ufficio di Presidenza può organizzare all’interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”**

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo

Arch. Ombretta Natali



## Ordini sottoscrittori:

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Chieti

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Campobasso

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Fermo

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Isernia

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Macerata

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Frosinone

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Pescara

Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA

Ordine di Fermo

Tema:

**CHIARIMENTO SU INTERPRETAZIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO della CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI**

Si rende utile e necessario modificare l'Art. 12 Comma 2 nella parte in cui il testo richiama: "Il CNAPPC fa proprio ..." al fine di chiarire se ogni modifica al Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, votato a maggioranza ai sensi del Comma 1, è valida ed immediatamente esecutiva oppure se sia obbligatoria la ratifica da parte del CNAPPC.

**Analisi delle Criticità:**

Nel Vocabolario Internazionale il significato di "fare proprio" è ....aderire con convinzione a un progetto, un'idea,....., pertanto la votazione in Conferenza Nazionale degli Ordini di una modifica del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini la rende immediatamente efficace.

Al fine di eliminare ogni dubbio in merito si ritiene necessario correggere il testo per renderlo interpretabile in modo letterale, evitando ogni diversa proposta interpretativa.

E' competenza esclusiva della Conferenza Nazionale degli Ordini organizzare i propri lavori nel modo ritenuto più utile e proficuo limitando la convergenza con la volontà del CNAPPC al solo contenuto del Regolamento del CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro ed Operativi

**Riferimenti normativi**

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori:

*Art. 12 Approvazione e modifiche del Regolamento Comma 2 (Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali)*

Il Comma 2 dell'Art. 12 segue il comma 1 che definisce la maggioranza del 50%+1 dei componenti effettivi della Conferenza Nazionale degli Ordini, di fatto escludendo qualsiasi altra necessità di riscontro per renderne la validità ed efficacia.

**Proposte risolutive:**

Al fine di rendere inequivocabile come unico atto deliberativo necessario per rendere efficace ogni eventuale modifica del Regolamento da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini dopo approvazione mediante votazione palese l'Art. 12 Comma 2 viene così rideterminato:

**"2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali"**

Il Presidente  
Arch. Andrea Coscia



Ordini sottoscrittori:

Fermo;

Teramo;

Chieti;

Pescara;

Macerata;

Isernia;

Campobasso;

Frosinone;

Nuoro;

Sassari;

Cagliari;

## Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori dell'Area Centro Tirreno Adriatico

Ordine Presentatore della mozione: Chieti

### Tema:

#### Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione

Modifica art. 5 – 7 – 8 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini

### Analisi delle Criticità:

Il Regolamento vigente permette una programmazione annuale di Delegazioni Consultive a base Regionale e di Conferenze Nazionali degli Ordini in numero limitato rispetto alle necessità di confronto in quanto per le prime le convocazioni devono arrivare agli Ordini territoriali 15 giorni prima unitamente al materiale da discutere, mentre per le seconde la stessa procedura di convocazione deve arrivare un mese prima. Il combinato disposto di queste norme non permette di programmare velocemente incontri tra la Conferenza Nazionale degli Ordini ed il CNAPPC. Tale impostazione contrasta con la necessità di essere tempestivi sia nella proposta di temi che nella formulazione dei documenti e/o dei quesiti, pertanto è indispensabile integrare tali attività con una serie di interventi sia riguardo le modalità di convocazione, sia per quanto concerne gli strumenti da mettere a disposizione nella fase di organizzazione dell'Ordine del Giorno rendendolo più flessibile, visto che spesso è necessario implementarlo d'urgenza per dare risposte alle esigenze espresse dagli Ordini territoriali e dallo stesso CNAPPC.

Considerato, inoltre, che nel programma delle attività proposto per il nuovo Consiglio Nazionale viene indicato nel DECALOGO al punto **10. Organizzare il sistema di partecipazione e di trasmissione circolare delle idee** – Instaurare la piena autonomia della Conferenza degli Ordini (CNO), quale luogo di confronto e di decisione tra le rappresentanze degli Ordini, assegnando apposite risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività. La CNO si esprime sulle diverse problematiche ordinistiche di interesse generale.

Si ritiene, pertanto, opportuno inserire le seguenti modalità:

#### **FOCUS**

*Momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.*

*Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.*

*I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.*

#### **QUESTION TIME**

*Quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:*

- *temi di interesse della professione;*
- *step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;*
- *evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.*

*Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.*

*Possano essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.*

#### **FREE TIME**

*Interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.*

#### **CNO BREVE**

*Finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.  
Da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.*

### **RISOLUZIONE**

*Documento articolato che è espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.*

**Gli ottimi risultati ottenuti nella sperimentazione in occasione delle recenti Delegazioni Consultive a base Regionale e Conferenze Nazionale degli Ordini confortano della bontà della scelta di tale implementazione del Regolamento**

## **Riferimenti normativi**

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  
E in particolare sono interessati gli Articoli:

**Art. 5 - Modalità di convocazione**

**Art. 7 - Attività della Conferenza**

**Art. 8 - Ufficio di Presidenza**

## **Proposte risolutive:**

**Nell'Art. 5 - Modalità di convocazione inserire il Comma 3**

***3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.***

**L'Art. 7 - Attività della Conferenza si ridetermina con il seguente testo:**

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
- ***risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.***

***3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:***

***I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.***

***Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.***

***I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.***

***I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:***

- *temi di interesse della professione;*
- *step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;*  
*evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.*

***Si sviluppano con la formula “a domanda risposta” e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.***

*Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.*

***Free Time*** - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, **le Risoluzioni ed i Question Time** devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

#### **L'Art. 8 - Ufficio di Presidenza**


**Il Comma 7 si ridetermina con il seguente testo:**

- 7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
  - programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
  - **richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;**
  - presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
  - **presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;**
  - convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

Chieti, 13/06/2022


Il Consigliere Segretario

Arch. Nicola D'INTINO




Il Presidente

Arch. Daniele SCHIAZZA



federazione  
regionale  
degli  
ordini  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
del  
**friuli venezia giulia**



Udine, 13 giugno 2022

Spett.le  
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  
e-mail: *interni@cnappc.it*

## **TEMA: ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI – considerazioni e proposte**

### **1. ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione e trasparenza**

#### **Riferimenti normativi**

Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali; Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.

#### **Analisi delle criticità**

Adempimenti:

- Relazione annuale del Responsabile (dal 2021 può esserlo anche un non-dirigente)
- Piano triennale
- Scheda di mappatura del rischio
- Scheda di gestione del rischio.
- Monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti: documento di attestazione, griglia di rilevazione (più complessa rispetto all'anno scorso), scheda di sintesi da parte dell'OIV o di strutture con funzioni analoghe.

*Il CNA il 21 dicembre 2021, con circolare n. 125 Prot. 1397, rende nota la Delibera ANAC 777/2021- Semplificazioni anticorruzione e trasparenza per gli Ordini.*

*Semplificazioni in materia di trasparenza:*

*Un foglio excel indica la struttura delle sezioni e sottosezioni previste per il sito. Si parla di una riduzione degli adempimenti, ma la riduzione non pare consistente e comunque vi è la necessità di ristrutturare il sito, compito non facile né ottenibile in tempi brevi, per chi non si avvale di prestazioni esterne.*

Semplificazioni per la predisposizione dei PTPCT:

*Assimilare un Ordine con un solo dipendente part-time ad un ente con un massimo di 50 dipendenti già non pare un buon punto di partenza.*

*Il CNA scrive: “La Delibera ANAC 777/2021 costituisce l'inizio di un percorso di semplificazione”, nel frattempo però...*

Il tutto è sovradimensionato rispetto ad una realtà come la nostra, soprattutto gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, con una miriade di sottosezioni, da tenere aggiornate. E non parliamo del tempo dedicato a creare e inserire i contenuti o dei costi per certi contenuti che richiedono consulenze esterne (es. tabella con tassi di assenza del personale).

### **Proposte Risolutive**

Non si tratta solo di abolire l’obbligo di pubblicazione di alcuni documenti... Bisognerebbe considerare che alcuni Ordini hanno davvero una struttura minima con un unico impiegato (magari part-time), ridurre al minimo gli obblighi di pubblicazione e centralizzare tutte le procedure, richiedendo preventivamente i dati necessari.

Per quanto riguarda gli obblighi OIV - Organismo Indipendente di Valutazione dell’ANAC (documento di attestazione, scheda di sintesi e griglia di rilevazione: pubblicati su portale e inviati): bisognerebbe chiarire che gli Ordini non sono tenuti ad avere un OIV né una struttura con funzione analoga e sgravarli almeno da questi obblighi.

## **2. INIPEC**

### **Riferimenti normativi**

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito presso questo Ministero l’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”.

Con decreto ministeriale del 18 marzo 2013 (G.U. n. 83 del 9 aprile 2013), sono state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, indicando InfoCamere quale soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC.

### **Analisi delle criticità**

L’invio delle variazioni delle PEC degli Iscritti deve essere QUOTIDIANO, anche nel caso non ci siano variazioni.

### **Proposte risolutive**

Elaborare un'applicazione dell'Albo Unico per l'invio in automatico degli aggiornamenti e richiedere a InfoCamere di accettare la nuova modalità.

## **3. PERLAPA – GEDAP**

### **Riferimenti normativi**

D.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4)

### **Analisi delle criticità**

GEDAP della funzione pubblica: dichiarazione dei permessi sindacali (anche se non ci sono stati). [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)

GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.

### **Proposte risolutive**

Far sì che non si debba mandare comunque la comunicazione, anche se negativa, ma solo nel caso vi siano stati distacchi.

## **4. ANAGRAFE TRIBUTARIA**

### **Riferimenti normativi**

Circolare dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 26004/2021.

### **Analisi delle criticità**

Comunicazione variazioni Albo ad Anagrafe Tributaria: scaricare file da Albo Unico, "prepararlo" e inviarlo tramite Desktop Telematico dell'Agenzia delle Entrate. (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/>)

### **Proposte risolutive**

Dotare l'Albo Unico di apposita applicazione per l'invio e richiedere all'Agenzia delle Entrate di accettare la nuova modalità.

## **5. MEF**

### **Riferimenti normativi**

titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021; Circolare MEF 7/2021; Art.20 D.Lgs. n.175/2016; Art. 17 D.L. n.90/2014

### **Analisi delle criticità**

Adempimenti:

- Abilitazione al portale SICO;
- Caricamento conto annuale (file excel da scaricare, compilare e far compilare al Consulente del lavoro con relativi costi) - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Fabbisogno triennale del personale - Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021 e relativo allegato;
- Relazione illustrativa - Circolare MEF 7/2021 e relativo allegato;
- Dichiarazione consociate e partecipate (anche se non ci sono): applicativo "Partecipazioni" del MEF (ex CONSOC [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)) - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art.20 D.Lgs. n.175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti Art. 17 D.L. n.90/2014.

### **Proposte risolutive**

Ribadire al MEF che non dipendiamo dalla Finanza pubblica e quindi non siamo tenuti ad adempiere a Art questi obblighi.

## **6. COMUNICAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI**

### **Riferimenti normativi**

. 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

### **Analisi delle criticità**

Tutte le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e aggiornare costantemente, ove necessario, i precedenti dati inseriti.

(<http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it>)

### **Proposte risolutive**

Far sì che non si debba mandare comunque la comunicazione, anche se negativa, ma solo se vi sono graduatorie.

## **7. QUESTIONARI**

Nel 2021 sono stati compilati almeno tre questionari sullo smart working... sarebbe il caso di sollecitare Enti, Istituti di Statistica e Ministeri a comunicare tra loro.

### **CONCLUSIONI:**

Evitare la duplicazione di dati, soprattutto di quelli già presenti sull'Albo Unico (es. INIPEC);

Evitare che ci vengano richiesti dati che sono già pubblici (come quelli relativi allo stipendio dei dipendenti);


Evitare di costringerci ad adempimenti gravosi che riguardano la finanza pubblica con cui non abbiamo nulla a che fare;

Evitare l'obbligatorietà di comunicazioni "anche se negative";


Sollecitare una maggior comunicazione tra i sistemi informatici dell'Agenzia dell'Entrate, degli Istituti di Statistica, dei Ministeri e dei vari Enti.

Evitare di assimilarci a Enti con 50 dipendenti.

Il Presidente  
della Federazione Regionale  
Ordini degli Architetti P. P.C. del Friuli Venezia Giulia  
arch. Paolo Bon

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Paolo Bon' in a stylized, cursive script.

federazione  
regionale  
degli  
ordini  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
del  
**friuli venezia giulia**



Udine, 13 giugno 2022

Spett.le  
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  
e-mail: [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it)

## **TEMA: Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022**

### **Riferimenti normativi**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il DL. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio 2022.

### **Analisi delle criticità**

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui all’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 01 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario.

L’art. 26, c.1 prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 –lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezziari regionali

aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3.

Quanto di sopra riportato è tratto dal vademecum emesso dall'ANCE che, al pari di gran parte delle entità coinvolte nel processo in atto, ha provveduto a fornire precisa indicazione sulle modalità di applicazione del DL.

Risulta invece che nulla è stato comunicato dal nostro Consiglio Nazionale.

### **Proposte risolutive**

Si chiede se vi sono indicazioni da parte del CNAPPC ed in particolare:


- se è necessario che il nuovo certificato di pagamento richieda la validazione del direttore dei lavori, in merito alle contabilità di opere già concluse alla data del 18 maggio 2022;
- se è in capo al direttore dei lavori la revisione della contabilità per le opere in esecuzione dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- se le prestazioni professionali, le relative spese, e tale nuova assunzione di responsabilità debbano essere retribuite ed in che misura.

Si ritiene vada anche considerato un adeguamento dei compensi professionali valutato in percentuale rispetto all'aumento delle opere a base d'asta.


Si sottolinea l'urgenza del provvedimento che, qualora il direttore lavori abbia già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, prevede che i certificati di pagamento vengano emessi entro il 17 giugno 2022.

Considerato inoltre, che il D.L. 73/2021 art.1 septies, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le imprese di procedere ad "Istanza di compensazione" per il 2° semestre 2021 per i materiali che hanno subito particolari rincari, si chiede anche di verificare se il direttore dei lavori, in analogia alle tematiche sopra esposte, ha obblighi nella verifica della corretta applicazione delle compensazioni e, in tal caso, se ha diritto ad essere retribuito per tale prestazione.

Il Presidente  
della Federazione Regionale  
Ordini degli Architetti P. P.C. del Friuli Venezia Giulia  
arch. Paolo Bon



federazione  
regionale  
degli  
ordini  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
del  
**friuli venezia giulia**



Udine, 13 giugno 2022

Spett.le  
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  
*e-mail: interni@cnappc.it*

**TEMA: Disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici “**

**Riferimenti normativi**

Lo scorso 24 maggio, la VIII Commissione Permanente della Camera ha approvato il testo modificato del Disegno di Legge AC 3514 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, già licenziato dal Senato il 9 marzo scorso. Il testo tornerà alla discussione in Senato per essere definitivamente votato, in caso di numero legale, il prossimo 14 giugno

**Analisi delle criticità**

Alcuni principi contenuti nella Delega destano particolare timore: tra tutti quello all’art.1 c.2 h-bis, che prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Un articolo che sembra ribadire un’ovvietà: invero, proprio la specifica a casi eccezionali e motivati, suggerisce un’apertura al tema, aberrante se consideriamo i precedenti.

Ciò introdurrebbe peraltro un’espressa violazione della norma sull’equo compenso, considerato che la Legge di Bilancio 2018 ha definitivamente chiarito che i corrispettivi a base di gara devono essere quantificati in base al Decreto Parametri e non in maniera discrezionale, com’era previsto dal Decreto Fiscale (Legge 172/2017). I professionisti hanno subito per anni questo tipo di situazioni, con casi di affidamento di servizi di progettazione a 1 euro, e continuano a subirle con gare d’appalto che presentano ribassi sempre più abnormi. Situazioni contro cui ci si è più volte battuti ottenendo importanti

risultati sul fronte legislativo, ma che oggi vengono sistematicamente rimessi in discussione in nome della semplificazione.


In questa prospettiva va letta anche l'ipotesi contenuta nel DDL di ridefinire (ridurre) i livelli di progettazione, snellire le procedure di verifica e validazione dei progetti, con una modalità che pare antitetica alla centralità del progetto. Invece di declinare il contenuto dei livelli di progettazione, ancora normato dal DPR 207/2010, come ci si poteva attendere dalla semplificazione delle procedure per le sole opere di rilevante impatto previste dal PNRR (art. 44 e 48 del DL 77/2021), come segnalato dalla nostra Federazione nella mozione n. 34 presentata alla CNO del 13.05.2022, si è velocemente approdati all'estensione del principio a tutti gli interventi, facendo scientemente un passo indietro rispetto al testo del 2016, che sembra teso a privilegiare incarichi fiduciari a soglie sempre più alte, ed una sostanziale rinuncia allo strumento concorsuale: non si capisce infatti come il ricorso ad un PFTE che anticipa indagini e pareri possa coesistere con il concorso a due gradi, sia per l'approfondimento e l'investimento economico richiesti, sia per una difficoltà oggettiva delle commissioni di gara, che si troverebbero a valutare elaborati in pendenza delle autorizzazioni da parte degli enti.

Nonostante si tratti di una delega, e quindi vi sia ancora margine di adeguamento durante l'iter di definizione del nuovo Codice degli Appalti, desta perplessità l'assenza di una presa di posizione netta da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti.

### **Proposte risolutive**

Tutto ciò premesso, si chiede che il CNAPPC intraprenda ogni opportuna azione tesa all'interlocuzione con il legislatore ed avvii quanto prima un gruppo operativo che possa coadiuvarlo nell'analisi della norma e nelle proposte.

Il Presidente  
della Federazione Regionale  
Ordini degli Architetti P. P.C. del Friuli Venezia Giulia  
arch. Paolo Bon





CONSULTA  
REGIONALE LOMBARDA  
DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via Solferino 19, 20121 Milano  
tel. 02 29002174 - fax 02 63618903  
e-mail: segreteria@consulta-al.it  
www.consultalombardia.archiworld.it  
C.F. 11361640151

## PEC - E-MAIL

Spett.le  
CNAPP  
[interni@cnppc.it](mailto:interni@cnppc.it)

Milano, 13 giugno 2022  
Prot. n. 6-6

**Oggetto:** mozione Consulta per DCR del 16 giugno 2022

## TEMA: PRESUNTA GRATUITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO

### **Premessa**

Il tema che ci sta a cuore è quella del presunto obbligo di “gratuità” per la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio comunale, almeno come interpretato in Regione Lombardia in base ai contenuti dell’art. 13 del Regolamento tipo per le Commissioni per il Paesaggio che recita: “1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, dei D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso delle spese eventualmente sostenute.”. Tale erroneo concetto è quasi in ogni Ente oramai dato per acquisito, con pochissime eccezioni che si limitano a riconoscere “simbolici” rimborsi per le spese chilometriche sostenute. Consuetudine che riteniamo non solo non possa passivamente essere ulteriormente subita e tollerata dagli ordini professionali coinvolti, *in primis* ovviamente il nostro essendo il tema di quasi esclusiva competenza degli Architetti, ma che sia frutto di una fallace interpretazione della norma nazionale da cui discende l’interpretazione diffusa.

Peraltro, la stessa Regione Lombardia, nelle d.g.r. 9/2727 del 2011 e 4348 del 2021 indica esplicitamente: “Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.” e “Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.”

Cerchiamo di chiarire la nostra posizione con richiesta di discussione e determinazione - ove necessario - in merito attraverso la trattazione di tre tematiche.

### **Analisi delle Criticità**

Prima considerazione. La norma di riferimento è il comma 3 dell’art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., che testualmente recita: “La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Prendendo preliminarmente atto che la Regione Lombardia si è limitata a citare la fattispecie esclusivamente in atti regolamentari non determinando quindi legislativamente in merito, è del tutto chiaro ed evidente che quanto indicato dalla Regione, nello schema di regolamento ma non nelle delibere attuative, sia una semplificazione di quanto espresso dal legislatore nazionale.

Entrando nel merito della norma nazionale, ricordando come “compenso” e “rimborso” siano concetti dalla natura diversa tra loro, pensiamo che non sia affatto vero che si dica, *sic et simpliciter*, che i membri delle Commissioni non debbano percepire compensi. La norma, infatti, dice che la partecipazione “è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate”, ovvero dal personale dell’Ente. In tal caso, ed è comprensibile la volontà del legislatore, i dipendenti non possono percepire alcun compenso. La dizione “non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso” non parrebbe quindi da riferire ad eventuali membri esterni a cui l’Ente si potrà rivolgere per svolgere tale delicata funzione; non si spiegherebbe infatti la frapposizione tra il citato passaggio e il successivo “da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” dell’avverbio comunque - che significa “in ogni caso”. Che senso avrebbe dire non devono percepire compensi ed in ogni caso non devono



gravare sulla finanzia pubblica quando si è appena stabilito che i dipendenti membri della Commissione non possono percepire (appunto) alcun compenso? E' a nostro avviso evidente e logico che la portata della seconda parte della norma sia da riferire ai compensi ed ai rimborsi spese che dovranno essere riconosciuti ai membri esterni. A tal proposito si potrebbe sollevare un dubbio circa l'impossibilità di riconoscere i dovuti compensi ai commissari esterni in quanto non si possono creare oneri a carico della finanzia pubblica; ma la risposta, invero abbastanza banale e spesso utilizzata in altre situazioni in cui ricorre obbligo normativo similare (come avviene per esempio nella Regione Veneto) e sancita dalla citata in seguito deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte, è che si deve attingere, legittimamente, ai diritti di segreteria appositamente versati per le valutazioni di carattere paesaggistico.

La seconda considerazione, è riferita agli specifici obblighi che il nostro Codice deontologico prevede debbano essere rispettati nell'esercizio della professione. In particolare si rimanda al co. 2 dell'art. 20 e al co. 7 dell'art. 24 del nostro Codice Deontologico che stigmatizzano le prestazioni professionali gratuite.

La terza considerazione riguarda aspetti che investono la sfera etica dell'esercizio professionale.

In verità più che esprimere considerazioni, risulta più facile porre una fondamentale domanda cercando di dare alcune possibili risposte: per quale motivo un professionista deve perdere il proprio tempo senza ricevere alcun compenso, mettendo a disposizione, determinando nel merito ed assumendosi le relative responsabilità, la propria conoscenza scientifica e professionale altamente qualificata?

La prima risposta può essere: perché considera l'incarico quale commissario come un onore e contemporaneamente un obbligo verso la Società. La seconda perché ritiene che tale incarico sia prestigioso e possa comportare, anche, un ritorno di immagine importante per la propria attività professione oltre che essere una gratificazione personale e culturale. La terza è perché la mancanza di una precisa gratificazione professionale, anche di tipo economico, potrebbe potenzialmente amplificare in modo distonico l'esercizio del giudizio.

#### **Riferimenti Normativi**

- D.Lgs. 42/2004, artt. 148 e 183
- Deliberazione n. 57/2019/SRCPIE/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte
- Art. 100, co. 2 Costituzione della Repubblica Italiana
- D. G. Regione Lombardia n. 9/2727 del 22 dicembre 2011, paragrafo 5.5 e n. 4348 del 22 febbraio 2021

#### **Proposta**

Chiediamo quindi che venga affrontato e discusso tale importante e delicato tema augurandoci che la presente nota possa essere contemporaneamente uno stimolo alla riflessione e un supporto per la discussione di merito.

Nello specifico si chiede che vengano poste in atto due specifiche azioni:

- la prima, indirizzata alla Regioni, che identifichi una corretta interpretazione della disposizione dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che tale applicazione risulti uniforme su tutto il territorio nazionale;
- la seconda che attivi specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di riformare o meglio specificare il citato art. 183 del Codice riconoscendo, in base alle brevi considerazioni qui svolte, il fondamentale apporto che i membri esperti di tutela e salvaguardia del Paesaggio svolgono all'interno delle locali commissioni, riconoscendo nel contempo l'alta specializzazione e il contributo professionale che non può che oggettivarsi attraverso il riconoscimento di un congruo compenso, in sintonia con le indicazioni in merito contenute nel nostro Codice Deontologico.

Il Segretario  
Arch. Cristiano Guernieri

Il Presidente  
Arch. Gian Luca Perinotto



CONSULTA  
REGIONALE LOMBARDA  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via Solferino 19, 20121 Milano  
tel. 02 29002174 - fax 02 63618903  
e-mail: segreteria@consulta-al.it  
www.consultalombardia.archiworld.it  
C.F. 11361640151

## PEC - E-MAIL

Spett.le  
CNAPP  
[interni@cnppc.it](mailto:interni@cnppc.it)

Milano, 13 giugno 2022  
Prot. n. 6-7

**Oggetto:** mozione Consulta per DCR del 16 giugno 2022

## TEMA: LINEE GUIDA PROCEDIMENTALI E COMPORTAMENTALI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI PAESAGGIO

### **Premessa**

Si rimanda espressamente ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché agli atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative.

Si rimanda altresì alle seguenti disposizioni del nostro Codice Deontologico:

- preambolo - *“Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura”;*
- preambolo - *“La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.”;*
- art. 3, comma 2: *“Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell’attività.”;*
- art. 5, comma 1: *“Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.”;*
- art. 6: *“Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.”;*
- art. 12, comma 2: *“Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.”;*
- art. 15, comma 3: *“Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.”;*
- art. 16, comma 2: *“Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.”;*
- art. 16, comma 5: *“Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l’obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.”;*
- art. 19, comma 1: *“Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.”;*
- art. 19, comma 3: *“L’iscritto ha l’obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.”*

### **Analisi delle Criticità**

Preso atto delle numerose criticità e segnalazioni raccolte da parte di colleghi in questi anni, si ritiene che, perseguendo i principi deontologici sopra citati, sia necessario stabilire alcuni principi procedurali e comportamentali che consentano di garantire il fondamentale apporto della figura dell’Architetto nella tutela e valorizzazione del Paesaggio sia nella veste di progettisti che di membri della commissione.



### Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

### Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l'emanazione delle seguenti linee guida da condividere, al netto di specifiche disposizioni regionali in tema di valutazione paesistica dei progetti in ambiti non vincolati dal Codice, su tutto il territorio nazionale:

1. il membro della Commissione Paesaggio ha obbligo di esprimere pareri circostanziati e motivati e riferiti alle finalità definite dal vincolo ex D.lgs. 42/2004 ricorrente. Sono pertanto da considerare non pertinenti, e conseguentemente oggetto di possibile valutazione da parte del Consiglio ovvero, se ricorrente, da parte del Consiglio di Disciplina in base alle indicazioni specifiche fornite dal Codice Deontologico, espressioni di pareri che non tengano debitamente in conto quanto sopra riportato;
2. nel caso di valutazioni di impatto paesaggistico come regolamentato dalle disposizioni regionali, il giudizio espresso dalla Commissione Paesaggio deve rigorosamente attenersi alle modifiche apportate all'aspetto esteriori dei luoghi tenendo in debita considerazione la percepibilità delle modifiche proposte;
3. sempre con riferimento alle sole valutazioni di impatto paesaggistico, si ricorda l'obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni in merito contenute negli strumenti di indirizzo e nelle disposizioni attuative regionali, esprimendo conseguentemente esclusivamente pareri secondo le disposizioni vigenti. Si ricorda che, data l'assenza di prodromica autorizzazione paesaggistica, la valutazione di impatto rappresenta parte dell'endoprocedimento edilizio e, pertanto, dovrà essere sempre data per verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento a cura degli uffici preposti al rilascio del provvedimento, prima della valutazione di competenza della Commissione Paesaggio;
4. si ricorda che la Commissione Paesaggio deve astenersi in modo assoluto dall'esprimere considerazioni o valutazioni sulla qualità progettuale complessiva o sulla professionalità dei colleghi avendo obbligo di valutare esclusivamente l'impatto generato dall'intervento sul paesaggio;
5. nell'espressione del parere di competenza, la Commissione Paesaggio deve assumere i principi di proporzionalità e ragionevolezza qualora ritenesse necessario porre elementi condizionanti all'espressione del giudizio positivo ovvero nell'espressione del parere negativo. Vieppiù, il contributo positivo del ruolo assegnato al membro della commissione, in via analogica con i principi che sorreggono la conferenza dei servizi, dovrebbe essere orientato alla proposta risolutiva rivolta al Dirigente competente, capace di far venir meno il giudizio negativo.
6. risulta fondamentale che nell'esercizio della propria funzione la Commissione Paesaggio, ispirata al principio di leale collaborazione, instauri rapporti corretti e collaborativi con tutti gli Enti coinvolti nell'iter di valutazione, in particolare laddove gli Enti stessi si sono motivatamente già espressi.

Il Segretario  
Arch. Cristiano Guernieri

Il Presidente  
Arch. Gian Luca Perinotto